

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 656/2024/DG

Il giorno 19/07/2024

Il Direttore Generale

Marco Bosio

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**CONVENZIONE ATTIVA TRA L'ASST RHODENSE E PICO MEDICAL SRL –
POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL
PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025.**

Introito previsto di: **€ 2.000,00**

Onere personale previsto di: **€ 1.562,73**

Accantonamento Fondo Balduzzi di: **€ 89,24**

Oltre a IRAP per: **€ 132,83**

Fondo personale di supporto (Comparto): **€ 38,80**

Fondo personale di supporto (Dirigenza PTA): **€ 19,40**

da contabilizzarsi sul Conto Economico n. **40205003 – 30303011 - 30303030-
31402004 – 30303040 - 30303041**

del Bilancio Sanitario di Esercizio dell'anno **2024**

del Bilancio Sanitario di Previsione dell'anno **2025**

Fascicolo Generale n°: **1.1.3 - 33/2022**

SC Marketing dei Servizi

Il Responsabile del Procedimento: **Ettore Presutto**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11.08.2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

VISTA, altresì, la Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che la ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 502/92, art 15 quinquies, comma 2, lett. c) e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- il DPCM 27.03.2000, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", artt. 8 e 5, comma 4, che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio purché sia rispettato il principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 che ribadisce quanto già previsto dal D.Lgs 502/92 all'art. 15 – quinquies e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- la DGR XI/3540 del 07.09.2020 avente ad oggetto "Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL" che ribadisce la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio purché sia rispettato il principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- il CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024, art. 88 e seguenti, che disciplinano l'attività di consulenza dei dirigenti e stabiliscono che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento;
- la deliberazione n. 607 del 25.05.2023, con cui è stato approvato, nel rispetto delle previsioni normative di cui sopra, il regolamento dell'ASST Rhodense che disciplina la materia in esame;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con nota mail del 22.04.2024, in atti d'ufficio, PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO ha richiesto all'ASST Rhodense la stipula di convenzione per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025 per prestazioni specialistiche di NEUROLOGIA da effettuarsi presso le sedi operative di PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO;
- con la nota del 21.05.2024, agli atti, l'ASST Rhodense ha proposto il testo convenzionale;
- con nota mail del 22.05.2024, in atti d'ufficio, PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO ha comunicato l'accettazione del testo proposto, con validità dal 01.07.2024 al 30.06.2025;

VERIFICATO che la citata struttura PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO è una struttura sanitaria privata non accreditata a contratto con il SSR, ma autorizzata dalla competente ATS secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta in data 24.04.2024 e conservata agli atti;

VISTO il parere favorevole, acquisito agli atti del Responsabile del Procedimento, espresso dal Direttore della SC di riferimento, con il quale viene attestato quanto segue:

- l'attività è compatibile e non in contrasto con le attività e gli obiettivi della SC che costituiscono comunque impegno prioritario dei professionisti coinvolti;
- l'attività non pregiudica e non interferisce con il piano di rispetto dei tempi di attesa definito dalla Direzione Aziendale ai sensi della normativa vigente;

VISTO, altresì, il parere favorevole, acquisito agli atti del Responsabile del Procedimento, espresso dal Direttore del Dipartimento di riferimento, con il quale viene attestato che lo stesso si impegna a vigilare sulla salvaguardia dell'attività istituzionale;

VISTO, altresì, il parere favorevole, acquisito agli atti del Responsabile del Procedimento, espresso dal Direttore Medico del relativo PO, con il quale viene attestato che le prestazioni richieste nell'ambito della convenzione sono erogate in regime istituzionale all'interno dell'ASST;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, conservato agli atti, in merito alla fattibilità dell'attività in convenzione che non contrasta né limita l'attività istituzionale;

EVIDENZIATO che il rapporto convenzionale si instaura tra il soggetto richiedente e l'ASST e non con i singoli Dirigenti Medici che effettuano le prestazioni;

RITENUTO che il Direttore di SC è responsabile della verifica e del rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. 66/2003 e ss.mm.ii. in materia di orario di lavoro del personale che svolge l'attività professionale in convenzione e che lo stesso si fa garante del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

CONSIDERATO che l'attività dovrà essere prestata nel rispetto dei seguenti principi:

- i professionisti che effettueranno l'attività in convenzione dovranno essere in regime di esclusività;
- l'attività dovrà essere prestata dai professionisti al di fuori del normale orario di servizio, trattandosi di collaborazione per la quale è previsto apposito compenso;

PRESO ATTO che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni e alle tariffe di cui all'allegato 1 della convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

FATTA SALVA la possibilità dell'Azienda di revocare il suddetto accordo convenzionale qualora intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari anche aziendali che disciplinino diversamente la materia, ivi incluse l'adozione di nuove misure organizzative da parte della Regione atte a disciplinare l'esercizio dell'attività in argomento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre la stipula del nuovo contratto con PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO, alle condizioni riportate nell'unito testo convenzionale, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025 per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi da parte dei Dirigenti Medici a rapporto esclusivo;

RILEVATO che, in conseguenza di un'azione intenzionale malevola esterna, a decorrere dal 6 giugno u.s. è venuta meno la possibilità di accedere alle piattaforme e agli applicativi informatici in uso presso l'ASST Rhodense per la conduzione delle attività aziendali tra cui anche l'applicativo Archiflow per l'adozione dei provvedimenti amministrativi nonché al sito web aziendale;

SPECIFICATO pertanto che:

- l'indisponibilità dei suddetti sistemi rende necessario adottare i provvedimenti amministrativi mediante apposizione manuale della numerazione e della data – seppur nel rispetto dell'ordinario numero progressivo;
- la pubblicazione online viene comunque garantita mediante un sito web aziendale provvisorio;

DATO ATTO che le succitate modalità verranno adottate sino al ripristino delle funzionalità ordinarie a tutt'oggi in corso di realizzazione da parte di personale qualificato;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Marketing dei Servizi, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

DATO ATTO che la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità agli atti della SC proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere del Direttore Amministrativo e, vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di autorizzare** la stipula del nuovo contratto con PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO, alle condizioni riportate nell'unito testo convenzionale, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025, per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi da parte dei Dirigenti Medici a rapporto esclusivo della SC NEUROLOGIA;
- 2. di precisare che** eventuali rapporti intercorsi dal 01.07.2024 sino alla data di sottoscrizione, intervenuti tra le parti, saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione, nelle more del perfezionamento degli atti di rito;
- 3. di introitare** la somma stimata di € 2.000,00 da contabilizzare come di seguito specificato:

per € 1.000,00 sul Conto Economico 40205003 del Bilancio Sanitario di Esercizio dell'anno 2024;

per € 1.000,00 sul Conto Economico 40205003 del Bilancio Sanitario di Previsione dell'anno 2025;
- 4. di contabilizzare** l'onere stimato derivante dal presente provvedimento pari a € 1.843,00 come di seguito specificato:

per € 781,36 sul Conto Economico n. 30303011
da corrispondere al personale dipendente coinvolto nell'attività convenzionale;
per € 44,62 sul conto economico n. 30303030
per € 66,42 sul conto economico n. 31402004
per € 19,40 sul conto economico n. 30303040
per € 9,70 sul conto economico n. 30303041
del Bilancio Sanitario di Esercizio dell'anno 2024;

per € 781,36 sul Conto Economico n. 30303011
da corrispondere al personale dipendente coinvolto nell'attività convenzionale;
per € 44,62 sul conto economico n. 30303030
per € 66,42 sul conto economico n. 31402004
per € 19,40 sul conto economico n. 30303040
per € 9,70 sul conto economico n. 30303041
del Bilancio Sanitario di Previsione dell'anno 2025;
- 5. di dare atto** che, richiamato quanto in premessa, il presente provvedimento riporta la numerazione e la data apposte manualmente – seppur nel rispetto dell'ordinario numero progressivo – e che la pubblicazione online viene comunque garantita mediante il sito web aziendale provvisorio;
- 6. di dare atto** che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S. aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Paola Bianco)

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Giorgia Saporetti)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (*)
(Emiliano Gaffuri)

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Marco Bosio)

**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 MARZO 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATO N. 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DISCIPLINA	STRUTTURA ESTERNA	SS/SC/SSD	C.E. INTROITO 40205003	Valore di riferimento	Quota per l'Ente	Quota fondi	Trattenute ex Art. 91 CCNL 2019/2021 5%	FONDO Personale di Supporto (Comparto) 2% 30303040	FONDO Personale di Supporto (Dirigenza PTA) 1% 30303041	Balduzzi (5%)	IRAP	Onorario professionista	CONDIZIONI
NEUROLOGIA	PICO MEDICAL SRL - POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO	NEUROLOGIA	2024	1.000,00	30,00	970,00	48,50	19,40	9,70	44,62	66,42	781,36	Allegato 1.1
			2025	1.000,00	30,00	970,00	48,50	19,40	9,70	44,62	66,42	781,36	
			TOTALE	2.000,00	60,00	1.940,00	97,00	38,80	19,40	89,24	132,83	1.562,73	

CONVENZIONE ATTIVA

tra

ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate Milanese, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it, C.F. e Partita IVA 09323530965, in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale, Marco Bosio (di seguito denominata "Azienda") e

PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO, con sede legale in Limbiate (MB), 20812, via Piave, 16, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo picu@pec.it, Partita IVA e C.F. n. 10139230964, Direttore Sanitario Dott. Stefano Carlo Maria Picozzi, rappresentata per la firma del presente atto nella persona della Sig.ra Giuditta Bambina Picozzi, con la qualifica di legale rappresentante con poteri di firma (di seguito denominata "Titolare della convenzione"), "Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

a) il "Titolare della convenzione":

- nella propria sede operativa sita in Limbiate (MB), 20812, via Piave, 16, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza delle seguenti discipline:
 - **NEUROLOGIA**
- ha manifestato all' "Azienda", con specifica richiesta, la volontà di avvalersi per l'erogazione delle prestazioni nelle discipline sopra indicate, del personale medico dipendente dell'"Azienda" con contratto di esclusività e domiciliato presso l'"Azienda" per gli aspetti connessi alla presente convenzione;
- si impegna a fornire all'ASST Rhodense un'autocertificazione, conservata agli atti dell'Azienda, relativa alla conformità:
 - della struttura al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
 - degli impianti elettrici alla L. 46/90 e successive modifiche;
 - della propria struttura a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con la conseguente assunzione di responsabilità (es. possesso autorizzazione all'attività).
- si impegna, inoltre, a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Rhodense per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Azienda e il Titolare della convenzione;
- si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'assetto societario o circostanze rilevanti che dovessero intervenire (es. cambio sede legale e/o operativa). In tale ipotesi l'ASST si riserva di valutare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

b) l'"Azienda":

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o in conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- ha verificato la disponibilità a svolgere dette attività da parte di professionisti afferenti alle discipline sopra indicate, a fronte di specifico compenso, al di fuori dell'orario di lavoro compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore dell'Azienda;
- prende atto del parere dei Dirigenti responsabili delle strutture alle quali afferiscono i professionisti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere l'attività richiesta dal Titolare della convenzione compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in ogni caso fermo restando che la predetta attività potrà essere prestata solo laddove non sopravvengano particolari esigenze dell'Azienda, che i professionisti dovranno comunque primariamente garantire;
- i Direttori di SC dovranno altresì vigilare quali responsabili della verifica e del rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. 66/2003 e ss.mm.ii. in materia di orario di lavoro del personale che svolge l'attività professionale in convenzione e lo svolgimento dovrà essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto, da assicurare la piena funzionalità dei servizi in osservanza di quanto disposto dal suddetto decreto e che gli stessi si fanno garante del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

c) le "Parti":

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ognuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 – L'“Azienda” autorizza i professionisti appartenenti alla SC NEUROLOGIA che svolgono attività nelle discipline riportate in premessa ad effettuare l'attività indicata nell'Allegato A facendo presente che la DGR XI/3540 del 07.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL” ribadisce l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio purché sia rispettato il principio di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

2.2 - L'attività sarà svolta dai professionisti al di fuori dell'orario di lavoro dall' “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, esigenze che mantengono titolo prioritario ad essere espletate.

2.3 - L' attività è programmata presso le sedi indicate in premessa e sarà svolta dai professionisti secondo le tariffe e le altre indicazioni riportate nell'allegato A.

2.4 – Di norma non saranno accettate richieste di modifica riguardanti tariffe e accessi per tutta la validità della presente convenzione.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l'attività di cui alla presente convenzione il “Titolare della convenzione” corrisponderà all' “Azienda” quanto previsto nell'allegato A.

3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3 - Il "Titolare della convenzione" provvederà a trasmettere, con cadenza mensile, alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità - Ufficio Fatturazione Attiva dell'"Azienda", il prospetto, su carta intestata del titolare della convenzione, delle prestazioni, delle ore (dalle/alle) e degli accessi effettuati da ciascun professionista che ha svolto l'attività, controfirmato dal medesimo per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione (quantità, tipologia prestazione, importo e numero di richiesta, esclusi i dati sensibili).

Tale documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

e per conoscenza: fatturazioneattiva@asst-rhodense.it

3.4 – A seguito di tale nota, l'Ufficio Fatturazione Attiva dell'ASST provvederà ad emettere la relativa fattura e ad inviarla al "Titolare della convenzione" tramite il Servizio di Interscambio (SdI). A tal fine si precisa che:

a) il codice univoco destinatario SdI è il seguente **SUBM70N**

b) nel tracciato della fattura inviata a SdI dovrà essere indicato l'indirizzo pec

.....

(scegliere una delle opzioni e compilare il relativo campo).

3.5 - In ottemperanza a quanto previsto dal DL 162/19 e dal successivo DL 16 luglio 2020 n.76 – Decreto Semplificazioni l'ASST Rhodense emette fattura con modalità di pagamento "Pago PA".

Il pagamento potrà quindi essere effettuato presso gli istituti bancari e gli altri prestatori di servizi a pagamento attivi tramite i canali di pagamento disponibili (sportelli fisici, home-banking, app mobile, ATM). I termini di pagamento si intendono a vista.

3.6 - In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha validità dal 01.07.2024 al 30.06.2025 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Le eventuali prestazioni erogate prima della data di sottoscrizione dell'ultimo contraente, verranno regolate secondo le condizioni del presente atto.

4.2 - Le "Parti" si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le "Parti" dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le "Parti" utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare della convenzione si impegna a fornire al professionista, in qualità di incaricato,

le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

5.4 - Il "Titolare della convenzione" dichiara di accettare il contenuto del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" ed i Regolamenti della "Azienda" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dei Regolamenti aziendali da parte del "Titolare della convenzione", comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere, nonché il diritto della "Azienda" di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

5.5 - Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

5.6 - Le "Parti" concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle "Parti" contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle "Parti" può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

5.7 – Il "Titolare della convenzione" garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in convenzione e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle "Parti" o del professionista coinvolto, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto dell'"Azienda" a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora che la "Azienda" sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente

svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 - Per espresso accordo delle "Parti" esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

7.3 – La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del "Titolare della convenzione" in ottemperanza del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e DPR 30 dicembre 1982 n. 955 e s.m.i

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per la "Azienda"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Bosio

Firma _____

Data _____

Per il "Titolare della convenzione"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Giuditta Bambina Picozzi

Firma _____

Le "Parti" dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, e dell'art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (**OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI**), articolo 4 (**DURATA**), articolo 5 (**OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI**) articolo 6 (**INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO**), articolo 7 (**FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO**).

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per la "Azienda"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Bosio

Firma _____

Data _____

Per il "Titolare della convenzione"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Giuditta Bambina Picozzi

Firma _____

ALLEGATO A

CONVENZIONE CON PICO MEDICAL SRL – POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO

BRANCA SPECIALISTICA: NEUROLOGIA

PRESTAZIONI AMBULATORIALI	TARIFFE
PRIMA VISITA	€ 60,00
VISITA DI CONTROLLO	€ 60,00

IL PROFESSIONISTA EFFETTUERA' 1 ACCESSO SETTIMANALI DI 3.5 ORE AD ACCESSO.

GLI ACCESSI VERRANNO EFFETTUATI FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO E COMPATIBILMENTE CON I TURNI DI SERVIZIO OSPEDALIERO.

Gli accessi espressi sono relativi a ciascun professionista.